



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000263
DATA: 23/12/2021 12:41
OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI E SULLE MODALITA' DI CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI, AZIENDALI E INTERAZIENDALI, RELATIVAMENTE ALLA DIRIGENZA DELL'AREA DELLA SANITA'

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Rossi Andrea in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Neri Andrea - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Donattini Maria Teresa - Direttore Amministrativo

Su proposta di Giovanni Ferro - Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [08-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- DIREZIONE SANITARIA
- DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000263_2021_delibera_firmata.pdf	Donattini Maria Teresa; Ferro Giovanni; Neri Andrea; Rossi Andrea	1C6C8602CC640F30A439ABD4D64D0455 0133E18B786E4B889AC40B0BA2B4EBEC
DELI0000263_2021_Allegato1.pdf:		45D1BBB50224356F97C7C822162131AA7 08B11C3EA28CCA2160E4B9FC6926702



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI E SULLE MODALITA' DI CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI, AZIENDALI E INTERAZIENDALI, RELATIVAMENTE ALLA DIRIGENZA DELL' AREA DELLA SANITA'

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale – SUMAGP (SC), che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;

Richiamato il C.C.N.L. dell'Area Sanità relativo al Triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19.12.2019 laddove, al Titolo II, Capo II, relativo al sistema degli incarichi dirigenziali, sono disciplinate le tipologie, la graduazione e le procedure di attribuzione e di revoca di tali incarichi garantendo, in particolare, oggettività, imparzialità e verifica delle competenze nelle procedure di attribuzione e nella disciplina degli stessi, in coerenza con l'affermazione dei principi di autonomia, di responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale, volti a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale, nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, in funzione di un'efficace e proficua organizzazione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e socio/sanitaria nazionale e regionale, nonché per promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi;

Evidenziata la necessità di definire la materia relativa agli incarichi dirigenziali in un Regolamento a carattere interaziendale, ispirato a principi di coordinamento e di integrazione tra le Aziende sanitarie di ambito metropolitano bolognese, tenuto conto delle modifiche avviate dei modelli organizzativi a livello aziendale ed interaziendale da parte delle stesse, nell'ottica della costituzione di un sistema sanitario integrato a livello metropolitano, per il quale un modello regolamentare unitario di gestione degli incarichi costituisce strumento fondamentale al fine di equilibrare il sistema, in termini di riconoscimento e valorizzazione professionale, anche economica, dei professionisti operanti nelle Aziende sanitarie dell' ambito metropolitano bolognese;

Vista l'ipotesi di Regolamento discussa negli incontri con le Organizzazioni Sindacali tenutisi il 17/09/2021 in sede interaziendale e il 22/09/2021 in sede aziendale, che hanno portato ad un ampio ed articolato confronto, dai quali è scaturita l'allegata proposta finale di Regolamento, ritenuta la più funzionale alle esigenze sopra rappresentate.

Delibera



1. di adottare il Regolamento sull'individuazione delle posizioni dirigenziali e sulle modalità di conferimento e revoca dei relativi incarichi, aziendali e interaziendali, relativamente alla Dirigenza dell'Area della Sanità, in allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che detto Regolamento verrà applicato a tutte le procedure di conferimento che verranno indette a partire a partire dal 01/01/2022;
3. di trasmettere il Regolamento a tutte le articolazioni aziendali.

DIRIGENZA DELL'AREA DELLA SANITA'

**REGOLAMENTO SULL'INDIVIDUAZIONE
DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI
E SULLE MODALITA' DI CONFERIMENTO E REVOCA
DEI RELATIVI INCARICHI AZIENDALI E INTERAZIENDALI**

Indice

Articolo 1	Oggetto	pag.	3
Articolo 2	Ambito di applicazione	pag.	3
Titolo I - Le posizioni dirigenziali			
Articolo 3	Tipologie di posizioni dirigenziali	pag.	3
Articolo 4	Criteri generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali	pag.	12
Articolo 5	Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali	pag.	13
Articolo 6	Descrizione delle posizioni dirigenziali	pag.	13
Articolo 7	Contratto individuale di incarico	pag.	14
Articolo 8	Criteri generali per la revoca delle posizioni dirigenziali	pag.	14
Articolo 9	Disciplina degli incarichi dirigenziali a seguito di processi riorganizzativi	pag.	15
Articolo 10	Casi particolari	pag.	15
Titolo II - Disposizioni generali			
Articolo 11	Anzianità di servizio	pag.	16
Articolo 12	Divieto di cumulo	pag.	16
Articolo 13	Sostituzioni	pag.	16
Articolo 14	Incarichi interaziendali	pag.	17
Articolo 15	Disposizione finale	pag.	18
Tabella A - Posizioni dirigenziali di tipo "gestionale"			
		pag.	19
Tabella B - Posizioni dirigenziali di tipo "professionale"			
		pag.	20

Articolo 1

Oggetto

Il presente *regolamento* disciplina - in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti - le modalità di istituzione, graduazione e cessazione delle posizioni dirigenziali, nonché le modalità di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali in ambito aziendale e interaziendale, con l'obiettivo di evidenziare in maniera trasparente e condivisa gli strumenti e i percorsi per valorizzare - nell'ambito della mission ed obiettivi aziendali - competenze, conoscenze, capacità, autonomia e responsabilità dei professionisti.

La carriera professionale si sviluppa attraverso percorsi tra loro permeabili con l'assunzione sia di incarichi di tipo prevalentemente gestionale sia di incarichi di tipo prevalentemente professionale. Tali due tipologie di incarichi, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse, ma di pari dignità ed importanza, possono raggiungere una corrispondente valorizzazione economica, nel quadro della graduazione aziendale degli incarichi¹.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Personale dirigente dipendente o universitario convenzionato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato dell'area di contrattazione della dirigenza sanitaria (medica, sanitaria non medica, veterinaria, delle professioni sanitarie).

Titolo I

Le posizioni dirigenziali

Articolo 3

Tipologie di posizioni dirigenziali

L'Azienda é strutturata - nei diversi livelli: organizzativi, gestionali e professionali - in articolazioni organizzative che aggregano - con differente grado di complessità organizzativa e valenza strategica - risorse (umane, strumentali, finanziarie) e competenze professionali/tecnologiche, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di programmazione ed amministrazione, di produzione di prestazioni e servizi sanitari.

Nello specifico, l'Azienda individua le seguenti posizioni dirigenziali le quali si connotano - così come i relativi incarichi dirigenziali - per la natura:

- gestionale: i relativi incarichi dirigenziali sono caratterizzati prevalentemente da attività di direzione di una struttura organizzativa, con responsabilità connesse alla gestione di risorse umane, strumentali e/o finanziarie;
- professionale: i relativi incarichi dirigenziali sono caratterizzati prevalentemente da attività connesse a competenze tecnico-professionali.

L'istituzione delle posizioni previste del presente regolamento é possibile nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato "*Fondo per la retribuzione degli incarichi*"².

¹ articolo 17, comma 2, CCNL della dirigenza sanitaria (medica, veterinaria, sanitaria non medica e delle professioni sanitarie), sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

² articolo 19, comma 1, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

A - Posizioni gestionali e correlati incarichi dirigenziali

A1. Direzione di Dipartimento³:

- **Tipologie:** l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie⁴. I dipartimenti possono avere le seguenti connotazioni:
 - o dipartimenti aziendali⁵, anche ad attività integrata⁶
 - o dipartimenti interaziendali, anche ad attività integrata⁷;
- **Modalità di individuazione:**
 - o i *dipartimenti aziendali* sono individuati nell'atto aziendale e/o nel regolamento di organizzazione aziendale;
 - o i *dipartimenti interaziendali* sono istituiti e regolati sulla base di specifici rapporti convenzionali tra le aziende interessate;
 - o nel caso in cui i dipartimenti anzidetti siano *ad attività integrata*⁸, gli elementi di specificità non ricompresi nel presente regolamento saranno integrati allo stesso tramite un regolamento integrativo apposito, relativamente agli aspetti qui non contemplati, da adottarsi d'intesa con il Rettore Magnifico rettore dell'Alma Mater Studiorum di Bologna;
- **Caratteristiche degli incarichi conferiti su queste posizioni:** la direzione dei dipartimenti comporta l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa sia di responsabilità di tipo gestionale, in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti⁹. Il direttore¹⁰:
 - è sovraordinato ai direttori di unità operativa per gli aspetti di natura gestionale attinenti il dipartimento;
 - rappresenta il dipartimento nei rapporti con gli altri organi dell'azienda e con gli interlocutori esterni;
 - presiede e dirige il *Comitato di dipartimento* al fine di perseguire l'integrazione tra le diverse unità organizzative, l'ottimizzazione dell'organizzazione e della gestione delle risorse assegnate, lo sviluppo e l'uniforme applicazione di procedure comuni e il raggiungimento degli obiettivi negoziati con la direzione generale.
- **Conferibilità:** gli incarichi su queste posizioni sono conferibili esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento di riferimento^{11 12}.
- **Modalità di conferimento dei relativi incarichi:** il *direttore di dipartimento* é nominato dal Direttore Generale nell'ambito di una terna designata dal *comitato di dipartimento*. In caso di dissenso rispetto alla proposta del Comitato di dipartimento, il direttore generale motiva la propria decisione^{13 14}. Qualora il numero delle strutture complesse ricomprese all'interno del dipartimento aziendale fosse pari o inferiore a tre, il Direttore Generale nomina direttamente il direttore del dipartimento, a seguito di valutazione comparata dei *curricula* professionali dei direttori di struttura complessa.
In caso di Dipartimenti ad Attività Integrata, la proposta di nomina viene inviata, per il relativo assenso, dal Direttore Generale al Magnifico Rettore dell'Università di Bologna
- **Sostituzione**¹⁵: in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, individuato dal direttore di dipartimento all'atto del suo insediamento, che rimane in carica per la durata dell'incarico del direttore del dipartimento designante o, comunque, sino all'eventuale individuazione di un altro sostituto. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa

³ articolo 17bis, comma 2 del Decreto Legislativo 502/1992 e articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo 517/1999;

⁴ articolo 17bis, comma 1 del Decreto Legislativo 502/1992;

⁵ cd "dipartimenti strutturali": ospedalieri, territoriali, di prevenzione: articolo 17bis, comma 2 del Decreto Legislativo 502/1992;

⁶ articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo 517/1999;

⁷ articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo 517/1999;

⁸ attualmente previsti nell'ambito dell'IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna e dell'IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli;

⁹ articolo 17bis, comma 2 del Decreto Legislativo 502/1992;

¹⁰ cfr Direttiva Giunta Regionale Emilia-Romagna 86/2006 "Direttiva alle Aziende sanitarie per l'adozione dell'atto aziendale";

¹¹ cfr. nota precedente;

¹² per i dipartimenti interaziendali si rimanda alle specifiche convenzioni per quanto riguarda la definizione puntuale dell'ambito di riferimento;

¹³ per eventuali specificità riguardanti i *dipartimenti interaziendali* si rinvia alle convenzioni tra le aziende interessate; per i *dipartimenti ad attività integrata* si rinvia agli specifici regolamenti aziendali;

¹⁴ cfr citata Direttiva Giunta Regionale Emilia-Romagna 86/2006;

¹⁵ articolo 22, comma 1, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

cui è preposto¹⁶; al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni in questo ruolo, può delegare alcune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente¹⁷.

Nel caso in cui l'assenza del direttore di dipartimento sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro dello stesso, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale il quale individua un direttore facente funzioni per un periodo massimo di nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.

- **Durata:** l'incarico di direttore di *dipartimento aziendale* di norma ha durata di cinque anni¹⁸ e non può essere rinnovato più di una volta. La durata è inferiore a quella anzidetta in caso di conseguimento, prima della scadenza prevista dal presente regolamento, del limite di età per il collocamento a riposo del titolare dell'incarico.

A2. Direzione di struttura complessa:

- **Modalità di individuazione:** le posizioni di direzione di struttura complessa sono individuate nell'ambito dell'atto aziendale e/o del regolamento di organizzazione aziendale.
- **Caratteristiche degli incarichi conferiti su queste posizioni:** ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali aziendali, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio al fine di realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite l'OAS aziendale¹⁹.
- **Modalità di conferimento dei relativi incarichi:** gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti²⁰. Per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti dell'area sanitaria si fa riferimento alle procedure di selezione pubblica ed ai requisiti di cui al DPR 484/1997. La selezione per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa²¹ viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario e da tre direttori di struttura complessa della medesima disciplina dell'incarico da conferire e, limitatamente ai dirigenti delle professioni sanitarie, della medesima area, ove disponibili, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. La commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

¹⁶ articolo 17bis, comma 2, Decreto Legislativo 502/1992;

¹⁷ individuato con le procedure di cui al comma 9 dell'articolo 22 del citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019; lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.

¹⁸ per *dipartimenti interaziendali* e *dipartimenti ad attività integrata* cfr. precedente nota 13;

¹⁹ articolo 15, comma 6, Decreto Legislativo 502/1992;

²⁰ articolo 20, comma 1, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

²¹ articolo 15, comma 7 bis, lettere da a) a d) del Decreto Legislativo 502/1992;

Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i *curricula* dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati sul sito dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati.

La nomina dei responsabili di unità operativa complessa a necessaria direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare²².

La nomina dei responsabili di unità operativa complessa universitari che dovesse dare corso al passaggio di dette unità operative alla temporanea direzione universitaria, nell'ambito delle convenzioni in essere tra l'Azienda o Istituto e l'Università, viene attuata secondo le modalità previste dall'Accordo Attuativo Locale;

L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base di espressa valutazione²³.

Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies del D.Lgs. 502/1992²⁴.

Entro un anno dall'inizio dell'incarico, i professionisti cui è assegnata la direzione di strutture complesse - per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi - devono conseguire, previa frequenza di corso organizzato ed attivato dalla regione, l'*attestato di formazione manageriale*²⁵.

- **Durata degli incarichi dirigenziali:** gli incarichi dirigenziali disciplinati al presente punto sono conferiti per cinque anni. La durata è inferiore a quella anzidetta in caso di conseguimento, prima della scadenza prevista dal presente regolamento, del limite di età per il collocamento a riposo del titolare dell'incarico²⁶.
- **Sostituzione**²⁷: in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente della struttura medesima, individuato dal direttore di struttura complessa all'atto del suo insediamento, che rimane in carica per la durata dell'incarico del direttore designante o, comunque, sino all'eventuale individuazione di un altro sostituto. A tal fine il direttore di struttura complessa si avvale dei seguenti criteri:
 - a) il dirigente individuato deve essere titolare di uno tra i seguenti incarichi, nell'ambito della struttura complessa:
 - o direzione di struttura semplice;
 - o altissima professionalità;
 - o alta specializzazione;
 - o incarico professionale di consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo
 - b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione.

Nel caso in cui l'assenza del direttore di struttura complessa dovesse essere determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro dello stesso, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure selettive di individuazione del nuovo direttore. In tal caso la sostituzione può aver luogo per nove mesi, prorogabili fino ad altri nove²⁸.

²² articolo 15, comma 7-bis, lett. c), del D.Lgs. 502/92;

²³ articolo 15, comma 7ter, Decreto Legislativo 502/1992;

²⁴ articolo 15, comma 7quinquies, Decreto Legislativo 502/1992;

²⁵ articoli 15, comma 8, e 16quinquies, Decreto Legislativo 502/1992;

²⁶ articolo 20, comma 3, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

²⁷ articolo 22, comma 2, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

²⁸ articolo 22, comma 4, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

A3. Direzione di distretto²⁹:

- **Modalità di individuazione del Distretto:** il distretto è individuato dall'atto aziendale, garantendo una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la Regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della popolazione residente, disponga diversamente³⁰
- **Caratteristiche degli incarichi conferiti su queste posizioni:** la direzione del Distretto é equiparabile, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all'incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale. L'Azienda può equiparare questi incarichi anche alla direzione di struttura complessa³¹;
- **Modalità di conferimento dei relativi incarichi:** l'incarico di direttore di distretto è attribuito³² dal Direttore Generale, previo avviso pubblico, d'intesa con il Comitato di Distretto³³, a un dirigente del Servizio Sanitario Regionale che abbia maturato adeguata formazione ed esperienza nella organizzazione di servizi sanitari o socio-sanitari, oppure a un medico convenzionato³⁴, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un posto in organico della dirigenza sanitaria;
- **Durata degli incarichi dirigenziali:** gli incarichi dirigenziali disciplinati al presente punto sono, di norma, conferiti per cinque anni. La durata é inferiore a quella anzidetta in caso di conseguimento, prima della scadenza prevista dal presente regolamento, del limite di età per il collocamento a riposo del titolare dell'incarico.

A4. Direzione di struttura semplice dipartimentale o distrettuale:

- **Modalità di individuazione:** la struttura semplice dipartimentale/distrettuale/d'istituto é istituita con atto del direttore generale, su proposta del direttore di dipartimento/di distretto/operativo.
- **Caratteristiche della posizione:** la direzione di struttura semplice dipartimentale/distrettuale contempla, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Può, inoltre, comportare la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie³⁵.
- **Conferibilità e conferimento degli incarichi:** questi incarichi sono conferibili - in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente³⁶ - ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico³⁷. Sono conferiti dal Direttore Generale, ad esito di specifica procedura selettiva, su proposta del direttore di dipartimento/di distretto/d'istituto.
- **Durata degli incarichi dirigenziali:** gli incarichi dirigenziali disciplinati al presente punto sono conferiti per cinque anni. La durata é inferiore a quella anzidetta in caso di conseguimento, prima della scadenza prevista dal presente regolamento, del limite di età per il collocamento a riposo del titolare dell'incarico³⁸.
- **Sostituzione**³⁹: in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del dirigente con incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice, la sostituzione è affidata dall'Azienda ad *altro dirigente della struttura medesima*, individuato dal responsabile della direzione di struttura semplice dipartimentale/distrettuale/d'istituto all'atto del suo insediamento, che rimane in carica per la durata dell'incarico del designante o, comunque, sino all'eventuale individuazione di un altro sostituto. A tal fine il responsabile della direzione si avvale dei seguenti criteri:

²⁹ articolo 3-sexies del Decreto Legislativo 502/1992;

³⁰ articolo 3-quater, comma 1 del Decreto Legislativo 502/1992;

³¹ articolo 18, comma 1, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

³² articolo 3-sexies, comma 3 del Decreto Legislativo 502/1992 e art. 9, comma 2-bis, L.R. 19 del 12.5.1994;

³³ articolo 5, comma 9 della Legge 29/2004 Regione Emilia-Romagna

³⁴ ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Decreto Legislativo 502/1992;

³⁵ articolo 18, comma 1, paragrafo I, lettera b), citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

³⁶ articolo 18, comma 2, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

³⁷ cfr. nota precedente;

³⁸ articolo 19, comma 4, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

³⁹ articolo 22, comma 3, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

- a) il dirigente individuato deve essere titolare, all'interno della struttura il cui responsabile della direzione é assente, di uno tra i seguenti incarichi:
 - o altissima professionalità;
 - o alta specializzazione
 - o incarico professionale di consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo
- b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di altissima professionalità o di alta specializzazione.

Nel caso in cui l'assenza del responsabile della direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro dello stesso, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi di cui alle precedenti lettere a) e b) integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure selettive di individuazione del nuovo direttore. In tal caso la sostituzione può aver luogo per nove mesi, prorogabili fino ad altri nove⁴⁰.

A5. Direzione di struttura semplice:

- **Caratteristiche della posizione:** Contempla, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali⁴¹.
- **Modalità di individuazione:** la struttura semplice é istituita con atto del direttore generale, su proposta delle figure identificate nell'allegata tabella A in relazione all'ambito organizzativo in cui si richiede l'istituzione della specifica posizione.
- **Conferibilità e conferimento dei relativi incarichi dirigenziali:** questi incarichi sono conferibili - in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente⁴² - ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del *collegio tecnico*⁴³.
Il conferimento avviene a cura del Direttore Generale, ad esito di specifica procedura selettiva, su proposta delle figure identificate nell'allegata tabella A in relazione all'ambito organizzativo in cui é stata istituita la specifica posizione.
- **Durata degli incarichi dirigenziali:** gli incarichi dirigenziali disciplinati al presente punto sono conferiti per cinque anni. La durata é inferiore a quella anzidetta in caso di conseguimento, prima della scadenza prevista dal presente regolamento, del limite di età per il collocamento a riposo del titolare dell'incarico⁴⁴.

A6. Direzione di programma⁴⁵:

- **Caratteristiche della posizione:** il *programma* è un modello organizzativo trasversale che ha lo scopo di assicurare una pianificazione unitaria in relazione al raggiungimento di risultati che richiedono il coordinamento/gestione di funzioni/attività svolte in più ambiti organizzativi.
L'incarico di responsabile di programma ha caratteristiche di prevalente rilievo gestionale, talvolta con importanti contenuti di carattere professionale; é, pertanto, equiparato alla direzione di struttura semplice/struttura semplice dipartimentale.
- **Modalità di individuazione:** il programma é istituito con atto del direttore generale, su proposta delle figure identificate nell'allegata tabella A in relazione all'ambito organizzativo in cui si richiede l'istituzione della specifica posizione.
- **Conferibilità e conferimento dei relativi incarichi dirigenziali:** gli incarichi sono conferibili - in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché alle attitudini e capacità

⁴⁰ articolo 22, comma 4, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁴¹ articolo 18, comma 1, paragrafo I, lettera c), citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁴² articolo 18, comma 2, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁴³ cfr. nota precedente;

⁴⁴ articolo 19, comma 4, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁴⁵ articolo 5, comma 4 del Decreto Legislativo 517/1999;

professionali del singolo dirigente⁴⁶ - ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del *collegio tecnico*⁴⁷.

Il conferimento avviene a cura del Direttore Generale, ad esito di specifica procedura selettiva, su proposta delle figure identificate nell'allegata tabella A in relazione all'ambito organizzativo in cui è stata istituita la specifica posizione.

- **Durata degli incarichi dirigenziali:** gli incarichi di direzione di programma sono conferiti per cinque anni. La durata è inferiore a quella anzidetta in caso di conseguimento, prima della scadenza prevista dal presente regolamento, del limite di età per il collocamento a riposo del titolare dell'incarico⁴⁸.

B - Posizioni professionali e correlati incarichi dirigenziali

Le posizioni sotto descritte non configurano rapporti di sovra o sotto ordinazione dei relativi incarichi dirigenziali. Tali rapporti derivano eventualmente ed esclusivamente dall'assetto organizzativo e dalla graduazione delle posizioni e degli incarichi ad esse correlati⁴⁹.

B1. Posizione professionale di *altissima professionalità*:

- **Caratteristiche della posizione:** è un'articolazione funzionale che assicura prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la *collaborazione* di risorse umane e l'*utilizzo* di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici⁵⁰.

Sulla base dell'ampiezza del campo di attività di riferimento, la posizione di altissima professionalità può essere:

B1a. *a valenza dipartimentale*⁵¹: pur collocata funzionalmente all'interno di una struttura complessa, rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per l'intero dipartimento, all'interno di ambiti specialistici;

B1b. *articolazione interna di struttura complessa*⁵²: collocata all'interno di una struttura complessa; rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per le attività svolte nella suddetta struttura o di strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari.

- **Modalità di individuazione:** le posizioni di altissima professionalità sono individuate con atto del direttore generale, su proposta delle figure identificate nell'allegata tabella B in relazione all'ambito organizzativo in cui si richiede l'istituzione della specifica posizione.

Il numero di posizioni dirigenziali istituibili non può superare⁵³:

- o per le *posizioni professionali di altissima professionalità a valenza dipartimentale*, il 3% (arrotondato all'unità superiore) della sommatoria tra gli incarichi professionali di alta specializzazione e gli incarichi professionali di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo;
 - o per le *posizioni professionali di altissima professionalità che siano articolazione interna di struttura complessa*, il 7% (arrotondato all'unità superiore) della sommatoria tra gli incarichi professionali di alta specializzazione e gli incarichi professionali di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo;
- **Conferibilità e conferimento degli incarichi:** questi incarichi sono conferibili - in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché alle attitudini e capacità professionali del

⁴⁶ articolo 18, comma 2, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁴⁷ cfr. nota precedente;

⁴⁸ articolo 19, comma 4, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁴⁹ articolo 18, comma 3, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁵⁰ articolo 18, comma 1, paragrafo II, lettera a), citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁵¹ articolo 18, comma 1, paragrafo II, lettera a1), citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁵² articolo 18, comma 1, paragrafo II, lettera a2), citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁵³ articolo 18, comma 3 bis, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

singolo dirigente⁵⁴ - ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del *collegio tecnico*⁵⁵.

Sono conferiti dal Direttore Generale, ad esito di specifica procedura selettiva, su proposta delle figure identificate nell'allegata tabella B in relazione all'ambito organizzativo in cui é stata istituita la specifica posizione.

- **Durata degli incarichi dirigenziali:** gli incarichi dirigenziali disciplinati al presente punto sono conferiti per cinque anni. La durata é inferiore a quella anzidetta in caso di conseguimento, prima della scadenza prevista dal presente regolamento, del limite di età per il collocamento a riposo del titolare dell'incarico⁵⁶.

B2. Posizione professionale di alta specializzazione:

- **Caratteristiche della posizione:** è un'articolazione funzionale che assicura prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. E' caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici⁵⁷;
- **Modalità di individuazione:** le posizioni di alta specializzazione sono individuate con atto del direttore generale, su proposta delle figure identificate nell'allegata tabella B in relazione all'ambito organizzativo in cui si richiede l'istituzione della specifica posizione.
- **Conferibilità e conferimento degli incarichi:** questi incarichi sono conferibili - in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente⁵⁸ - ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del *collegio tecnico*⁵⁹.
Sono conferiti dal Direttore Generale, ad esito di specifica procedura selettiva, su proposta delle figure identificate nell'allegata tabella B in relazione all'ambito organizzativo in cui é stata istituita la specifica posizione.
- **Durata degli incarichi dirigenziali:** gli incarichi dirigenziali disciplinati al presente punto sono conferiti per cinque anni. La durata é inferiore a quella anzidetta in caso di conseguimento, prima della scadenza prevista dal presente regolamento, del limite di età per il collocamento a riposo del titolare dell'incarico⁶⁰.

B3. Posizione professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettiva, di verifica e di controllo:

Le posizioni professionali, caratterizzate in modo prevalente da responsabilità tecnico-specialistiche⁶¹, possono essere:

B3a. Posizioni professionali specialistiche

- **Caratteristiche della posizione:** i dirigenti incaricati su queste posizioni, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Direttore della struttura di appartenenza:
 - o esercitano in autonomia attività professionali cliniche e/o tecnico operative proprie della disciplina di appartenenza;
 - o contribuiscono al progressivo sviluppo delle conoscenze, delle tecniche e delle procedure della disciplina di appartenenza, favorendo il miglioramento complessivo della struttura di appartenenza;

⁵⁴ articolo 18, comma 2, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁵⁵ cfr. nota precedente;

⁵⁶ articolo 19, comma 4, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁵⁷ articolo 18, comma 1, paragrafo II, lettera b), citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁵⁸ articolo 18, comma 2, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁵⁹ cfr. nota precedente;

⁶⁰ articolo 19, comma 4, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁶¹ articolo 18, comma 1, paragrafo II, lettera c), citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

- partecipano alla realizzazione degli obiettivi della struttura di afferenza con rapporti di collaborazione multiprofessionale e multidisciplinare;
- rispondono al Direttore della struttura in merito:
 - alla corretta gestione dei processi assistenziali loro specificatamente affidati;
 - al contributo individuale alla realizzazione degli obiettivi generali assegnati alla struttura di afferenza;
 - al mantenimento delle proprie competenze cliniche a livelli adeguati
- **Modalità di individuazione:** le posizioni professionali specialistiche sono individuate con atto del direttore generale, su proposta delle figure identificate nell'allegata tabella B in relazione all'ambito organizzativo in cui si richiede l'istituzione della specifica posizione.
- **Conferibilità e conferimento degli incarichi:** sono conferibili a dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva del collegio tecnico⁶². Sono conferiti dal Direttore Generale, ad esito di specifica procedura selettiva, su proposta delle figure identificate nell'allegata tabella B in relazione all'ambito organizzativo in cui è stata istituita la specifica posizione.
- **Durata degli incarichi dirigenziali:** gli incarichi dirigenziali disciplinati al presente punto sono conferiti per cinque anni. La durata è inferiore a quella anzidetta in caso di conseguimento, prima della scadenza prevista dal presente regolamento, del limite di età per il collocamento a riposo del titolare dell'incarico⁶³.

B3b. Posizioni professionali specialistiche iniziali

- **Caratteristiche della posizione:** i dirigenti incaricati su queste posizioni, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Direttore della struttura di afferenza:
 - esercitano, con crescenti ambiti di autonomia, le attività professionali e/o tecnico operative proprie della disciplina di appartenenza;
 - collaborano al progressivo sviluppo delle conoscenze, delle tecniche e delle procedure della disciplina di appartenenza, supportando il miglioramento complessivo della struttura di afferenza;
 - partecipano alla realizzazione degli obiettivi della struttura di afferenza con rapporti di collaborazione multi professionale e multidisciplinare;
 - rispondono al Direttore della struttura in merito:
 - alla corretta gestione dei processi assistenziali loro specificatamente affidati;
 - al contributo individuale alla realizzazione degli obiettivi generali assegnati alla struttura di afferenza;
 - al mantenimento delle proprie competenze cliniche a livelli adeguati.
- **Conferimento degli incarichi:** gli incarichi su posizioni professionali specialistiche iniziali sono conferiti dal Direttore Generale ai dirigenti che abbiano maturato 5 anni di servizio, a seguito di verifica e valutazione positiva del collegio tecnico in relazione al passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività.
- **Durata degli incarichi dirigenziali:** gli incarichi dirigenziali disciplinati al presente punto sono conferiti per cinque anni. La durata è inferiore a quella anzidetta in caso di conseguimento, prima della scadenza prevista dal presente regolamento, del limite di età per il collocamento a riposo del titolare dell'incarico⁶⁴.

B4. Posizione professionale di base:

- **Caratteristiche della posizione:** i dirigenti incaricati su queste posizioni, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal direttore della struttura di afferenza:

⁶² articolo 18, comma 2, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁶³ articolo 19, comma 4, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁶⁴ articolo 19, comma 4, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

- esercitano, con precisi ambiti di autonomia - progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica⁶⁵ - e gradi di corresponsabilità definiti, attività professionali proprie della disciplina di appartenenza;
- partecipano alla realizzazione degli obiettivi della struttura di afferenza, acquisendo progressiva autonomia tecnico-professionale e maturando conoscenze ed esperienze in merito all'erogazione di prestazioni appropriate ed al corretto utilizzo delle risorse disponibili;
- rispondono al Direttore della struttura in merito:
 - o alla corretta gestione dei processi assistenziali loro specificatamente affidati;
 - o al contributo individuale alla realizzazione degli obiettivi generali assegnati alla struttura di afferenza;
 - o al miglioramento delle proprie competenze
- **Modalità di individuazione e conferimento:** Gli incarichi su posizioni professionali di base sono conferiti dal Direttore Generale, trascorso positivamente il periodo di prova, ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità effettiva; a questi dirigenti possono essere conferiti solo *incarichi professionali di base*⁶⁶.
- **Durata degli incarichi dirigenziali:** gli incarichi dirigenziali disciplinati al presente punto sono conferiti per cinque anni. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato⁶⁷.

Articolo 4

Criteria generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali

Nell'attribuzione e nell'aggiornamento delle fasce di graduazione delle posizioni dirigenziali le Aziende si uniformano ai criteri individuati dalla normativa contrattuale⁶⁸ e si coordinano tra loro allo scopo di raggiungere la massima omogeneità economica, compatibilmente con i fondi disponibili, tra strutture aventi caratteristiche sostanzialmente analoghe e di perseguire la massima coerenza complessiva del sistema di graduazione degli incarichi in ambito metropolitano, tenuto conto della capienza dei singoli fondi a ciò destinati ed in un'ottica di gradualità di processo.

Il sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali é uno degli strumenti a disposizione del servizio sanitario per favorire il raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e socio-sanitaria nazionale e regionale, concorrendo ad accrescere l'efficacia dell'organizzazione aziendale, promuovendo contestualmente lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze, la valorizzazione del merito e della prestazione professionale di ciascuno di essi.

Le Aziende integrano il loro sistema di graduazione aziendale con quello unico relativo agli incarichi interaziendali, che le stesse provvedono a concertare unitariamente, sia in fase di costituzione sia in fase di aggiornamento, parziale o complessivo.

Allo scopo anzidetto le Aziende fanno riferimento ai seguenti criteri e parametri:

- a) ambiti di responsabilità previsti in relazione alla tipologia ed al contenuto dell'incarico conferito, nonché alla collocazione all'interno dell'organizzazione;
- b) valenza strategica della posizione, valutata anche in rapporto a:
 - b1) grado di autonomia, ponderato anche in relazione a strutture eventualmente sovraordinate;
 - b2) complessità della struttura - in caso di posizioni gestionali - anche valutata in relazione alla sua articolazione interna;
 - b3) rilevanza di processo, ossia complessità e sensibilità delle funzioni assegnate in relazione al contesto normativo, nonché agli obiettivi di salute individuati a livello nazionale, regionale, aziendale;
 - b4) ampiezza del bacino di utenza;
 - b5) rilevanza delle relazioni interne/esterne/nazionali/internazionali;

⁶⁵ cfr. articolo 18, comma 1, paragrafo II, lettera d), citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁶⁶ articolo 18, comma 2, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁶⁷ cfr. articolo 19, comma 4, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁶⁸ cfr. articolo 91, comma 9, CCNL 2016/2018; con riferimento ai valori annui della retribuzione di posizione, parte fissa, correlata a ciascuna tipologia di incarico, cfr. articolo 91, comma 3, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019; con riferimento ai valori annui minimi e massimi della complessiva retribuzione di posizione correlata a ciascuna tipologia di incarico, cfr. rispettivamente articolo 92, comma 2, e 91, comma 6, del citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019

- c) svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali;
- d) grado di competenza specialistico-funzionale o professionale;
- e) affidamento e gestione di budget e consistenza delle stesso in rapporto alle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- f) produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'Azienda od Ente;
- g) utilizzazione, nell'ambito della struttura, di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'Azienda/Istituto;
- h) affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'Azienda/Istituto.

Articolo 5

Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali

Gli incarichi sono conferiti per la durata per ciascuno definita all'articolo 3. Salve specifiche esigenze organizzative ogni incarico può essere rinnovato alla scadenza, previa valutazione positiva del dirigente interessato.

Fatto salvo quanto specificato nell'ambito delle singole posizioni (in particolare per le posizioni A1, B3b e B4), gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore Generale, previo espletamento di una procedura selettiva interna preceduta dall'emissione di specifico avviso, corredato da descrizione della posizione da conferire.

I dipendenti, gli universitari convenzionati e il personale dirigente comandato in entrata - in possesso dei requisiti formativi e professionali richiesti - interessati alla posizione messa a bando (fatta eccezione per le posizioni A1 e A2 dell'articolo 3 che seguono procedure specifiche) possono proporre domanda entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale aziendale.

Alla scadenza dell'avviso l'Azienda provvede a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti da parte dei professionisti che hanno presentato domanda.

La procedura selettiva - effettuata dal direttore competente ad effettuare la proposta, come successivamente individuato - si concretizza in una fase di valutazione comparata dei curricula e, per gli incarichi di natura gestionale, anche da un successivo colloquio individuale con ciascuno dei candidati che si sono presentati a seguito di convocazione.

La selezione avviene a cura:

- del direttore sanitario o scientifico per gli ambiti di diretta afferenza;
- del direttore di dipartimento o di distretto o operativo con riferimento alle posizioni che costituiscono diretta articolazione interna delle stesse;
- del direttore di struttura complessa/semplificata dipartimentale/semplificata di afferenza con riferimento alle posizioni che costituiscono articolazione interna delle stesse;

Il soggetto istituzionalmente tenuto ad effettuare la selezione procede⁶⁹ attraverso la valutazione comparata dei curricula formativi e professionali, tenendo conto:

- delle valutazioni del collegio tecnico⁷⁰;
- dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
- delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti, o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa individuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione⁷¹;
- del criterio della rotazione ove applicabile.

In caso di posizioni da individuare nell'ambito organizzativo direttamente afferente al direttore generale, lo stesso provvede - con atto motivato - all'individuazione dei professionisti cui assegnare gli incarichi su tali posizioni.

⁶⁹ cfr articolo 19, comma 9, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁷⁰ si tratta del *collegio tecnico* di verifica e valutazione di cui all'articolo 57, comma 2 del citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, nel quale deve essere sempre garantita la rappresentanza della specifica disciplina o profilo del valutato;

⁷¹ deputato alla verifica e valutazione annuale, ai sensi dell'articolo 57, comma 4 del citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019; per il Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna deve intendersi in tale ruolo l'*Organismo Aziendale di Supporto* (OAS);

Articolo 6
Descrizione delle posizioni dirigenziali

L'Azienda provvede alla descrizione di ogni nuova posizione dirigenziale sulla quale intende conferire incarichi. La descrizione - a cura del responsabile gerarchico o, comunque, del responsabile della struttura/articolazione organizzativa cui afferisce la posizione - deve contenere almeno i seguenti elementi:

- denominazione della posizione;
- tipologia contrattuale della posizione;
- livello economico;
- funzioni e responsabilità correlati alla posizione;
- obiettivi assegnati al titolare per la durata della stessa;
- requisiti minimi per l'accesso alla posizione;
- data di compilazione;
- sottoscrizione del compilatore

Fermo restando il contratto individuale di incarico:

- le posizioni di cui al punto B3a (professionali specialistiche) e B3b (professionali specialistiche iniziali) dell'articolo 3 sono denominate e descritte a livello aziendale o per gruppi significativi di dirigenti in relazione ad ambiti omogenei di attività;
- le posizioni di cui al punto B4 (professionali di base) dell'articolo 3 sono descritte a livello aziendale.

Articolo 7
Contratto individuale di incarico⁷²

Il conferimento e il rinnovo dell'incarico comportano la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro, laddove sono rappresentati gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, quali:

- tipologia del rapporto di lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- area e disciplina o profilo di appartenenza;
- durata del periodo di prova;
- sede e unità operativa dell'attività lavorativa;
- termine finale, nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
- il trattamento economico complessivo;
- la misura dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, ove spettante;

definendo tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito, ivi inclusi:

- la denominazione;
- l'oggetto;
- gli obiettivi generali da conseguire;
- la durata;
- la retribuzione di posizione spettante.

Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni, salvo diversa proroga stabilita dalle parti.

In mancanza di consenso da parte del dirigente, alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico.

Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso, che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto non potrà essere erogato il trattamento economico ad esso corrispondente.

Articolo 8
Criteri generali per la revoca delle posizioni dirigenziali

La revoca di un incarico dirigenziale può avvenire, con atto scritto e motivato:

- a. per *inosservanza delle direttive* impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento/distretto/istituto⁷³;

⁷² cfr. articolo 19, comma 10, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

- b. per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati⁷⁴;
- c. per responsabilità grave e reiterata⁷⁵;
- d. per tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro⁷⁶;
- e. per effetto della valutazione negativa, come disciplinata dalla normativa vigente;
- f. per il venir meno dei requisiti previsti per l'accesso alla posizione;

Articolo 9

Disciplina degli incarichi dirigenziali a seguito di processi riorganizzativi

L'attuazione di processi riorganizzativi a livello aziendale, dipartimentale/distrettuale o di singole strutture/articolazioni organizzative può comportare la cessazione di posizioni dirigenziali, anche prima della scadenza degli incarichi ad esse correlati, ovvero la loro parziale ridefinizione.

Conseguentemente, in relazione agli incarichi dirigenziali coinvolti dal processo di riorganizzazione, l'Azienda può:

- A. confermare al dipendente l'incarico dirigenziale - anche nell'eventualità di attribuzione di una valorizzazione economica di entità non superiore ad una fascia rispetto a quello precedentemente assegnato - nel caso in cui, in un'ottica di coerenza con il nuovo assetto organizzativo, si sia proceduto alla parziale modifica dell'ambito di competenza e/o di riferimento, con o senza ridenominazione della correlata posizione;
- B. conferire al dipendente un nuovo incarico dirigenziale, anche di tipologia e/o di valore economico diversa/o/i, senza necessità di specifica procedura selettiva, a condizione che il nuovo incarico non abbia natura gestionale - a fronte della natura professionale del precedente incarico - e che la valorizzazione economica della nuova posizione non ecceda al massimo di una fascia quella della posizione dichiarata cessata a seguito della riorganizzazione.

Nel caso in cui il valore dell'incarico attribuito a seguito del processo riorganizzativo sia inferiore rispetto a quello dell'incarico cessato, l'Azienda garantisce al dipendente il medesimo trattamento economico, fino alla prevista data di scadenza dell'incarico precedentemente assegnato⁷⁷.

L'Azienda riconosce, in ogni caso - ai dipendenti con rapporto esclusivo e che abbiano conseguito una valutazione positiva -, la cd "clausola di garanzia"⁷⁸, ossia i valori minimi di indennità di retribuzione correlati all'effettiva anzianità di servizio in qualità di dirigente.

Articolo 10

Casi particolari

A. Mandato parlamentare - Nomina a Direttore generale, sanitario o dei servizi sociali - Distacco sindacale⁷⁹

Il dirigente titolare di incarico gestionale o professionale, il quale richieda un'aspettativa senza assegni per:

- conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario o di direttore dei servizi sociali presso la stessa o altra Azienda/Istituto;
- mandato elettorale;
- distacco sindacale,

⁷³ cfr. articolo 15 ter, comma 3 del Decreto Legislativo 502/1992; nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo;

⁷⁴ cfr. nota precedente;

⁷⁵ cfr. nota precedente;

⁷⁶ cfr. nota precedente;

⁷⁷ cfr. articolo 1, comma 18 del Decreto Legge 38/2011, convertito con Legge 148/2011 "Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi".

⁷⁸ cfr. articolo 92, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva, annua, lorda per tredici mensilità, sono stabiliti come segue:

- anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni € 5.000,00;

- anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 20 anni € 6.000,00;

- anzianità uguale o superiore a 20 anni € 7.000,00.

⁷⁹ cfr. articolo 22, commi 5 e 6, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

ha diritto, al rientro in servizio, al completamento del periodo residuo di incarico alla data di decorrenza dell'aspettativa.

In relazione alle esigenze organizzative aziendali al momento di rientro del dirigente, é mantenuta la stessa tipologia di incarico, ove disponibile.

Al dirigente che si trovi in una delle condizioni sopra individuate é, in ogni caso, garantito un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennità di struttura complessa e la relativa indennità di esclusività ove spettanti, fermo restando quanto previsto nel penultimo capoverso dell'articolo 9⁸⁰

B. *Assegnazione temporanea*⁸¹

Nei casi di trasferimento, delega di funzioni, collaborazioni non onerose tra Aziende, possono essere disposte temporanee assegnazioni di personale.

In caso di assegnazione temporanea presso altra Azienda sanitaria metropolitana, l'incarico prosegue sino alla naturale scadenza o sino all'attribuzione - su proposta del direttore della struttura, d'intesa con l'Azienda capofila - di un diverso incarico da parte dell'Azienda di cui il dirigente è dipendente, anche nell'ambito dell'Azienda presso cui si svolge l'assegnazione temporanea.

C. *Altre cause di assenza*

In caso di comando o di assenze dovute alla fruizione di istituti giuridici specificamente previsti dalla normativa vigente a favore del lavoratore, anche comportanti la sospensione del rapporto di lavoro, l'incarico rimane assegnato in capo allo stesso che, al rientro in servizio, completerà il periodo di incarico non ancora svolto, a conclusione del quale verrà attivata la procedura di valutazione. Tali modalità si applicano anche al personale universitario integrato in assistenza.

Titolo II **Disposizioni generali**

Articolo 11 **Anzianità di servizio**⁸²

Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso Aziende ed Enti di cui all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016⁸³, nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell'Unione Europea con o senza soluzione di continuità.

Articolo 12 **Divieto di cumulo**⁸⁴

Le diverse tipologie di incarico⁸⁵ non sono cumulabili fra loro, fatto salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del direttore di dipartimento.

Articolo 13 **Sostituzioni**⁸⁶

⁸⁰ "Disciplina degli incarichi dirigenziali a seguito di processi riorganizzativi"

⁸¹ cfr. articolo 22ter, comma 4, Legge regionale 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna" come modificata dalla Legge regionale 26/2013 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali"

⁸² cfr. articolo 18, comma 4, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁸³ Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III; Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA; Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA; Agenzia per i servizi sanitari regionali - Age.Na.S; Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà - INMP;

⁸⁴ cfr. articolo 18, comma 5, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁸⁵ cfr. articolo 3 del presente regolamento, lettere da A1 a B4;

⁸⁶ cfr. articolo 22, comma 5, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

Oltre a quanto già disciplinato nell'ambito del presente regolamento in relazione alle singole tipologie di incarico dirigenziale, e precisamente all'art. 3 ai punti A2 – Sostituzione e A4 – Sostituzione, nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta⁸⁷:

- alla fruizione di una *aspettativa senza assegni* per il *conferimento di incarico di direttore generale* ovvero di *direttore sanitario* o di *direttore dei servizi sociali* - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra Azienda o Ente;
- per *mandato elettorale* ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n.165 del 2001 e della legge 816/1985 e successive modifiche;
- per *distacco sindacale*

l'Azienda può provvedere con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro - la cui durata massima è di trentasei mesi⁸⁸ - ed incarico a tempo determinato.

Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato è disciplinato⁸⁹ dalle disposizioni dei vigenti CC.CC.NN.LL.⁹⁰. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per uno dei tre motivi sopra richiamati può essere assegnato dall'Azienda ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi citati, conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennità di struttura complessa e la relativa indennità di esclusività ove spettanti. Al termine di tale periodo - costituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico -, il dirigente sostituito è soggetto alle procedure di verifica e valutazione previste dai vigenti CC.CC.NN.L.⁹¹.

Le sostituzioni disciplinate dal presente regolamento non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Per quanto riguarda le indennità di sostituzione si rinvia ai CC.CC.NN.L. vigenti nel tempo⁹².

Ove l'Azienda non possa fare ricorso alle sostituzioni di cui al presente regolamento, la struttura temporaneamente priva di titolare può essere affidata ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile. Il maggiore aggravio che ne deriva per il dirigente incaricato potrà essere compensato con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati⁹³.

Articolo 14

Incarichi interaziendali

La Regione Emilia-Romagna⁹⁴ incentiva i processi di integrazione di attività e funzioni da realizzarsi anche attraverso la concentrazione strutturale delle funzioni amministrative, tecnico - professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l'esercizio dell'autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo.

In attuazione di tale indirizzo, una o più Aziende dell'area metropolitana di Bologna possono convenire - previ accordi con l'Università, nel caso in cui vi siano esigenze di didattica e ricerca condivisa - di svolgere in forma combinata attività sanitarie.

Al fine di agevolare il coordinamento delle attività viene individuata, nell'ambito delle specifiche convenzioni, una Azienda "capofila".

⁸⁷ cfr. articolo 22, comma 5, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁸⁸ cfr. articolo 108, comma 2, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁸⁹ cfr. articolo 22, comma 6, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁹⁰ attualmente articoli 108 e 109, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁹¹ attualmente articoli 55 e seguenti, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁹² attualmente articolo 22, comma 7, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁹³ cfr. articolo 22, comma 8, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 Dicembre 2019;

⁹⁴ cfr. allegato B, titolo 2, paragrafo 2.6, comma 5 della deliberazione Giunta regione Emilia-Romagna n°199 del 25 Febbraio 2013 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2013"

La qualificazione interaziendale della struttura (dipartimento o unità operativa complessa) - in applicazione delle specifiche convenzioni - determina necessariamente la natura interaziendale delle relative funzioni di direzione. Per quanto riguarda, invece, le posizioni dirigenziali che rappresentano articolazione delle anzidette strutture, esse assumono il carattere della "interaziendalità" solo se previsto in origine dalle convenzioni o, in fasi successive, all'atto di istituzione delle singole posizioni, a condizione che le responsabilità e le attività che le caratterizzano siano espresse *prevalentemente* in ambito metropolitano. Le posizioni che non abbiano tali caratteristiche - pur essendo inserite in un contesto interaziendale - sono considerate di ambito aziendale, fermo restando l'obbligo di collaborazione con il contesto complessivo della struttura di riferimento.

Il direttore del Dipartimento/struttura complessa/programma interaziendale é individuato di concerto tra le Aziende interessate, tenuto conto del curriculum formativo e professionale posseduto e delle competenze espresse, in relazione alla natura e alle caratteristiche delle attività da realizzare. Assume poteri e responsabilità di gestione di tutto il personale sanitario assegnato, oltre che di coordinamento delle attività del personale infermieristico e di supporto, in raccordo con le rispettive direzioni di afferenza gestionale.

Gli incarichi:

- A4 Direzione di *struttura semplice dipartimentale o distrettuale*
- A5 Direzione di *struttura semplice*
- A6 Direzione di *programma*
- B1 Posizione professionale di *altissima professionalità*
- B2 Posizione professionale di *alta specializzazione*
- B3a Posizione professionale *specialistica*

sono conferiti - qualora previsti nell'ambito di strutture interaziendali - a seguito dell'espletamento di procedure selettive alle quali possono partecipare i dirigenti aventi titolo - in possesso dei requisiti previsti dalla normativa contrattuale, dall'accordo/convenzione e dallo specifico bando - dipendenti delle Aziende sottoscrittrici dello specifico accordo interaziendale.

Alla procedura possono partecipare, in presenza dei requisiti anzidetti, i dirigenti afferenti a strutture/articolazioni organizzative della struttura complessa interaziendale, come specificamente individuate dall'accordo/convenzione.

Il conferimento degli incarichi avviene a cura dell'Azienda titolare del rapporto di lavoro col dirigente prescelto, su proposta dell'Azienda capofila - cui competono il bando e l'espletamento della procedura selettiva - informate le altre Aziende interessate.

Gli incarichi professionali relativi alle ulteriori tipologie sono attribuiti secondo le modalità generali previste dal presente regolamento.

La durata degli incarichi, di norma prevista in cinque anni, non può tuttavia superare il termine di durata della specifica convenzione. La durata è inferiore in caso di conseguimento, prima delle scadenze anzidette, del limite di età per il collocamento a riposo del titolare dell'incarico.

Di norma, preventivamente all'adozione di ogni singolo atto di conferimento, viene ad essere individuata la graduazione dell'incarico ed il riparto dei costi tra le Aziende coinvolte, in maniera da consentirne la rappresentazione nell'atto stesso.

I provvedimenti di conferimento degli incarichi interaziendali vengono adottati dall'Azienda di cui il soggetto individuato è dipendente.

Articolo 15

Disposizione finale e di rinvio

Il presente regolamento é adottato dalle singole Aziende sanitarie dell'ambito metropolitano di Bologna ed eventuali modifiche ed integrazioni saranno oggetto di specifico confronto.

Per quanto riguarda gli IRCCS che insistono nel predetto ambito metropolitano, sono fatti salvi ulteriori requisiti preferenziali di accesso agli incarichi e di relativa verifica, per i quali si rinvia ad atti specifici dei singoli IRCCS.

Azienda USL di Bologna

IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli

Azienda USL di Imola

Tabella A - **Posizioni dirigenziali di tipo "gestionale"** (da A1 a A6 regolamento)

Tipologia posizione dirigenziale		Ambito	Proponente/attore della procedura selettiva	Requisiti di base per l'accesso alla posizione	Descrizione posizione	Obiettivi posizione
A1	Direzione di Dipartimento	Aziendale	*	*	Tarata sulla posizione specifica	Individuali, tarati sul contenuto della posizione
		Interaziendale	Si rinvia alle specifiche convenzioni			
A2	Direzione di struttura complessa	Aziendale **	Direttore Sanitario/ Scientifico o loro delegato, in relazione agli specifici ambiti di competenza	*	Tarata sulla posizione specifica	Individuali, tarati sul contenuto della posizione
		IRCCS intraaziendale	Direttore scientifico/ operativo IRCCS intraaziendale			
		Interaziendale	A seconda dei casi, si rinvia alle specifiche convenzioni o alle disposizioni sulle procedure selettive prevista per la specifica posizione			
A3	Direzione di Distretto	Aziendale	Direttore Generale	*	Tarata sulla posizione specifica	Individuali, tarati sul contenuto della posizione
A4	Direzione di <i>struttura semplice dipartimentale o distrettuale</i>	Dipartimento	Direttore di dipartimento	Maturazione di almeno 5 anni di servizio e avvenuto superamento della verifica del <i>collegio tecnico</i>	Tarata sulla posizione specifica	Individuali, tarati sul contenuto della posizione
		Distretto	Direttore di distretto			
		IRCCS intraaziendale	Direttore scientifico/operativo IRCCS intraaziendale in relazione agli specifici ambiti di competenza			
		Interaziendale	Si rinvia alle specifiche convenzioni			
A5	Direzione di <i>struttura semplice</i>	Aziendale **	Direttore Sanitario/ Scientifico o loro delegato, in relazione agli specifici ambiti di competenza	Maturazione di almeno 5 anni di servizio e avvenuto superamento della verifica del <i>collegio tecnico</i>	Tarata sulla posizione specifica	Individuali, tarati sul contenuto della posizione
		Unità Operativa complessa	Direttore di struttura complessa, d'intesa col direttore di dipartimento			
		Struttura semplice di IRCCS intraaziendale	Direttore operativo/scientifico IRCCS intraaziendale			
		Interaziendale	Si rinvia alle specifiche convenzioni			
A6	Direzione di <i>programma</i> (equiparata a direzione di struttura semplice/semplice dipartimentale)	Aziendale **	Direttore Sanitario/Scientifico o loro delegato in relazione agli specifici ambiti di competenza	Maturazione di almeno 5 anni di servizio e avvenuto superamento della verifica del <i>collegio tecnico</i>	Tarata sulla posizione specifica	Individuali, tarati sul contenuto della posizione
		Dipartimentale	Direttore di dipartimento			
		Distrettuale	Direttore di distretto			
		IRCCS intraaziendale	Direttore operativo/scientifico IRCCS intraaziendale			
		Interaziendale	Si rinvia alle specifiche convenzioni			
		Interdipartimentale	Direttori dipartimenti interessati			

* Per quanto concerne gli specifici aspetti si rinvia alle parti dedicate all'interno del regolamento

** L'ambito aziendale include gli IRCCS aziendali

Tabella B - **Posizioni dirigenziali di tipo "professionale"** (da B1 a B4 regolamento)

Tipologia posizione dirigenziale		Requisiti di base per l'accesso alla posizione	Descrizione posizione	Obiettivi posizione
B1	Posizione professionale di <i>altissima professionalità</i>	Maturazione di almeno 5 anni di servizio e avvenuto superamento della verifica del <i>collegio tecnico</i>	Tarata sulla posizione specifica	Individuali, tarati sul contenuto della posizione
B2	Posizione professionale di <i>alta specializzazione</i>			
B3a	Posizione professionale <i>specialistica</i>	Maturazione di almeno 5 anni di servizio e avvenuto superamento della verifica del <i>collegio tecnico</i>	Aziendale o raggruppata per ambiti di attività	Aziendali o per ambiti di attività, correlati a quelli dell'equipe
B3b	Posizione professionale <i>specialistica iniziale</i>	Maturazione di almeno 5 anni di servizio e avvenuto superamento della verifica del <i>collegio tecnico</i> per l'esclusività.	Aziendale o raggruppata per ambiti di attività	Aziendali o per ambiti di attività, correlati a quelli dell'equipe
B4	Posizione professionale <i>di base</i>	Superamento del periodo di prova	Aziendale	Aziendali

Ambito*	Proponente/attore della procedura selettiva
Aziendale	Direttore sanitario/scientifico o suo delegato in relazione agli specifici ambiti di competenza
Dipartimentale	Direttore dipartimento
Distrettuale	Direttore distretto
Unità Operativa complessa	Direttore struttura complessa, d'intesa con il direttore di dipartimento
Struttura semplice/programma dipartimentale	Direttore struttura semplice/programma dipartimentale, d'intesa con il direttore di dipartimento
Struttura semplice/programma	Direttore struttura semplice/programma d'intesa con il direttore della struttura di afferenza e con il direttore di dipartimento
IRCCS intraziendale	Direttore operativo/scientifico IRCCS intraziendale
Interaziendale	Si rinvia alle convenzioni specifiche

* L'*ambito* identifica la dimensione organizzativa in cui una posizione professionale, tra quelle identificate nella presente tabella (da B1 a B4), può essere istituita